



Statuti del Tennis Club Melide

1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

- Art. 1 Il Tennis Club Melide, con sede a Melide, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, non iscritta a Registro di Commercio.
- Art. 2 Il TC Melide ha per scopo la pratica e la promozione del tennis.
- Art. 3 Il TC Melide é membro della Federazione Svizzera di Tennis; ne riconosce gli statuti ed i regolamenti.
- Art. 4 Il Club é apolitico e aconfessionale.

2. SOCI

A. Categorie di soci

- Art. 5 Si distinguono le seguenti categorie di soci:
- attivi
 - onorari
 - juniori
 - sostenitori
- Art. 6 Sono soci attivi coloro che, compiuti i 18 anni, svolgono nel Club attività tennistica. Hanno diritto di voto alle assemblee, se in regola con le tasse sociali.
- Art. 7 Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerienze verso il Club e verso il tennis in genere, sono proclamati tali dall'assemblea su proposta del comitato.
- Art. 8 Sono soci juniori coloro che svolgono attività tennistica, ma che non hanno ancora compiuto i 18 anni.
- Art. 9 Sono soci sostenitori coloro che non svolgono attività tennistica, ma contribuiscono con versamenti annui regolari al finanziamento del Club.

B. Ammissioni

Art. 10 Le domande d'ammissione devono essere sottoposte per iscritto al comitato. Questo decide circa l'ammissione del nuovo socio. La decisione d'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, rimettendogli un esemplare degli statuti.

Art. 11 Chi diviene socio del TC Melide accetta i suoi statuti e regolamenti.

C. Diritti e doveri

Art. 12 I soci attivi, juniori e onorari sono autorizzati a utilizzare le installazioni del Club nel rispetto dei regolamenti.

Art. 13 I soci attivi hanno diritto di voto all'assemblea generale.

Art. 14 Gli juniori possono partecipare alle assemblee, esprimendo le loro opinioni, ma non hanno diritto di voto.

Art.15 I soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei soci attivi, ma sono esonerati dall'obbligo di pagare le tasse annuali.

Art.16 I soci sostenitori sono i benvenuti alle installazioni del TC Melide, ma non hanno né il diritto di praticare il tennis né il diritto di voto all'assemblea generale.

Art. 17 Soltanto i soci attivi possono essere eletti nel comitato.

Art. 18 I soci sono tenuti a versare le tasse sociali stabilite dall'assemblea generale. La tassa d'ammissione deve essere versata solo dai soci attivi. Gli juniori che entrano nella categoria dei soci attivi non devono versare la tassa d'ammissione se fanno parte del Club da più di tre anni.

D. Dimissioni e espulsioni

Art. 19 Le dimissioni rispettivamente le mutazioni da una categoria di socio all'altra non possono aver luogo che alla fine di un anno civile, con comunicazione scritta da indirizzare al comitato.
I soci dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio del Club.

Art. 20 I soci che violano gli statuti ed i regolamenti, che non rispettano le decisioni dell'assemblea o del comitato, che arrecano pregiudizio al Club o al tennis in generale, che non adempiono ai loro obblighi finanziari verso il Club, possono essere espulsi con decisione del comitato. Il socio espulso ha diritto di ricorrere all'assemblea generale successiva all'espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
L'assemblea generale decide sul ricorso a maggioranza semplice ed in modo definitivo.

3. ORGANIZZAZIONE

- Art. 21 Gli organi sociali sono
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il comitato;
 - c) i revisori dei conti.

A. Assemblea dei soci

- Art.22 L'assemblea generale annuale ordinaria é convocata dal comitato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
Ad essa incombono le seguenti competenze:
- a) l'accettazione del verbale dell'assemblea precedente,
 - b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali,
 - c) la nomina del presidente, dei membri del comitato e dei revisori,
 - d) la revisione totale o parziale degli statuti,
 - e) l'approvazione del bilancio preventivo e la fissazione delle tasse sociali,
 - f) la nomina dei soci onorari e del presidente onorario,
 - g) tutte le decisioni che la legge ed il presente statuto non devolvono ad altro organo sociale.

L'assemblea generale ordinaria, per quanto riguarda la trattanda "c", sarà diretta da un presidente di sala.

- Art. 23 Assemblea straordinaria

E' facoltà del comitato convocare i soci in assemblea straordinaria.
Un decimo dei soci del club aventi diritto di voto può chiedere per lettera raccomandata al comitato la convocazione di un'assemblea straordinaria, indicandone le trattande.
Tale assemblea dovrà essere convocata dal comitato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

- Art. 24 Convocazione e validità

Le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate per iscritto dal comitato, e comunicate ai soci almeno 20 giorni prima, indicandone le trattande.
Le assemblee saranno validamente costituite soltanto se presente là metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti.
Il verbale di ogni assemblea viene spedito ai soci aventi diritto di voto entro il termine di un mese.

Art. 25 Proposte dei soci

Eventuali proposte dei soci devono essere inviate per lettera raccomandata al comitato entro il 30 novembre di ogni anno.

Il comitato dovrà sottoporre all'assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 30 novembre potranno essere sottoposte all'assemblea generale ordinaria, se il comitato lo riterrà opportuno.

Art.26 Nomine e votazioni

Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano e, se richiesto da almeno un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto.

Le decisioni verranno prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, deciderà il voto espresso dal presidente.

Art. 27 Modifica degli statuti

La revisione degli statuti può avvenire su proposta del comitato o su richiesta, da inviare al comitato, di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche vengono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i soci assieme alla convocazione all'assemblea.

B. Il Comitato

Art.28 Il comitato è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri (compreso il presidente), resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Il comitato, alla sua prima seduta, nomina il vice-presidente, il segretario ed il cassiere, ed assegna agli altri membri le cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

Del comitato fa parte di diritto un municipale di Melide.

Art. 29 Competenze del comitato

Il comitato ha competenza:

- a) di rappresentare il Club di fronte ai terzi;
- b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi;
- c) di conferire procure a membri e a terzi per questioni particolari e definite;
- d) di nominare per 1 anno, con facoltà di essere rieletta, una commissione tecnica composta di tre membri (1 capitano e 2 membri) ritenuto che soltanto il capitano deve necessariamente far parte del comitato;
- e) di nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare "Interclubs" e un responsabile per gli juniori;
- f) di esaminare il regolamento per l'uso dei campi da gioco, di fissare gli orari

- e tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell'attività sportiva;
- g) di vigilare affinché siano rispettati i regolamenti, sia di carattere interno che sportivo;
 - h) di provvedere, se necessario, alla nomina di un maestro per le lezioni ai soci e agli juniori, e per eventuali allenamenti alle squadre partecipanti a competizioni;
 - i) della nomina dei dipendenti del Club e della stesura dei contratti inerenti al rapporto di lavoro, così come nella determinazione dei loro compiti;
 - l) della stesura del contratto di locazione inerente alla gerenza del bar Club house" nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici, e della vigilanza affinché il contratto sia rispettato.

Le deliberazioni del comitato sono valide se sono presenti almeno 5 membri. In caso di parità il voto del presidente é decisivo.

Art. 30 Modalità e firma

Il Club é vincolato dalla firma collettiva del presidente o vice-presidente con quella del segretario.

C. Revisori dei Conti

- Art. 31 L'assemblea nomina fra i soci due revisori dei conti ed un supplente. Essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. I revisori verificano i conti del Club sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono un rapporto scritto all'assemblea generale ordinaria.

4. RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE

- Art. 32 Le entrate del Club sono: le tasse di ammissione, le tasse sociali, le donazioni, le entrate diverse. L'importo delle quote sociali é fissato dall'assemblea generale per la stagione susseguente. Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri di comitato. I soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

5. SCIoglimento

- Art. 33 Lo scioglimento del Club non potrà essere pronunciato che in occasione di un'assemblea generale convocata specialmente a questo scopo, e non avendo che tale trattanda all'ordine del giorno.
Questa assemblea dovrà essere composta da almeno due terzi degli iscritti aventi diritto di voto.
Nel caso in cui questo quorum non fosse raggiunto, l'assemblea, passata mezz'ora, inizierà i lavori.
Le decisioni saranno valedoli solo con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
Qualora l'assemblea non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.
Le decisioni saranno valedoli qualunque sia il numero dei soci presenti e a maggioranza relativa.
In caso di scioglimento, l'assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.
Essa deciderà della destinazione dell'eventuale saldo attivo dopo pagamento di tutti i debiti della società, esclusa ogni ripartizione fra i SOCI.
Il comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'assemblea generale di chiusura.
- Art. 34 In caso di scioglimento tutte le strutture realizzate dal Club sui fondi diverranno di proprietà del Comune di Melide o dello Stato del Canton Ticino a dipendenza che si trovino sulla proprietà cantonale (part. n.725) o su quella comunale (part. n. 273). Potranno essere asportati e liquidati soltanto gli oggetti mobili: e meglio come pattuito nella convenzione stipulata con il Comune di Melide ed il Canton Ticino l'11 ottobre 1982 e ratificata dal Consiglio di Stato il 14 dicembre 1982.
- Art. 35 Il presente statuto, approvato all'assemblea generale ordinaria del 31 gennaio 2014 sostituisce quello del 29 gennaio 2000 ed entra in vigore dal 1° febbraio 2014.